

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI DI SUOLO E ALTRE MATRICI AMBIENTALI DI INTERESSE AGRARIO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LOTTO UNICO CIG _____

TRA

_____, nato a _____ il _____, C.F. _____,
che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, C.F./P.IVA 03609320969, di
seguito denominato semplicemente "ERSAF" o "stazione appaltante";

E

_____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____,
P.IVA _____, di seguito per brevità anche solo "Fornitore" o "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- ERSAF svolge periodicamente campagne di campionamento finalizzate alla raccolta di campioni di suolo e di altre matrici ambientali (acque, effluenti, biomasse vegetali) nelle aree a uso agricolo del territorio regionale, che devono essere sottoposti ad analisi di laboratorio per finalità agroambientali e progettuali;
- ERSAF, in qualità di stazione appaltante, ha inteso individuare, secondo le modalità previste dall'art. 59 del d.lgs. 36/2023, un operatore economico con il quale sottoscrivere un accordo quadro finalizzato allo svolgimento di analisi chimico-fisiche su campioni di suolo e altre matrici ambientali di interesse agrario;
- a tal fine ERSAF ha esperito una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del medesimo decreto, espresso mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara;
- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro risulta aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti;
- l'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro è pari a € 204.730,00 (duecentoquattromilasettecentotrenta/00) oltre IVA di legge, corrispondente al tetto massimo di spesa affidabile mediante contratti attuativi;
- la stipula del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per ERSAF in ordine all'affidamento di un quantitativo minimo predefinito, né in termini numerici né economici;
- i singoli contratti attuativi saranno stipulati tra ERSAF ed il Fornitore secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Atto e nei relativi Allegati;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, **ivi inclusa la garanzia definitiva ove richiesta;**

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi è regolata, in via graduata:
 - (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - (ii) dalle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., come aggiornato e coordinato dal d.lgs. 209/2024, e relativi Allegati;
 - (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità degli enti contraenti;
 - (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti attuativi che saranno stipulati tra ERSAF ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi. In particolare, l'Accordo Quadro non vincola in alcun modo ERSAF, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli Ordinativi emessi da ERSAF.
- 3) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti attuativi (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti attuativi, ERSAF da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di affidamento della procedura.
- 5) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro il Disciplinare di gara (Capitolato) e l'Allegato-Offerta ("AQLab2027_tabella_offerta") contenente i prezzi unitari contrattuali.

Articolo 2 – Oggetto

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ERSAF a eseguire le analisi chimico-fisiche su campioni di suolo, acque, biomasse vegetali ed effluenti zootecnici, unitamente ai servizi connessi (presa in carico, preparazione e trasporto dei campioni, consegna dei dati mediante Rapporti di Prova conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nella misura richiesta da ERSAF mediante gli ordinativi (contratti attuativi) e nei limiti dell'importo massimo contrattuale, il tutto come meglio descritto nel Disciplinare di gara.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ERSAF nei confronti del Fornitore; le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dei singoli ordinativi. Il Fornitore è obbligato a darvi esecuzione sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale.

Articolo 3 – Importo massimo contrattuale

L'importo massimo contrattuale del presente Accordo Quadro è pari a € 204.730,00 (IVA esclusa), corrispondente al valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e non superabile nel

corso della sua validità. Tale importo non costituisce corrispettivo contrattuale garantito, ma quantifica il tetto massimo di spesa affidabile mediante contratti attuativi.

L'importo si intende comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio – tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti e materiali, costo del personale, viaggi e trasferte, oneri di sicurezza propri dell'impresa, spese generali e utile d'impresa – e di quant'altro indicato nel Disciplinare di gara, a completo carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione a perfetta regola d'arte; esso si ritiene pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, comunque, si intende concluso, anche prima di tale data, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 ERSAF si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'Importo Massimo Contrattuale, alle medesime condizioni. In tal caso il fornitore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Quando, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando, in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Gli Ordinativi dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Importo del servizio;
- i tempi di consegna;
- il CIG della procedura ed il CIG derivato;
- i riferimenti per la fatturazione.

Articolo 5 – Affidamento dei contratti attuativi e ordinativi

In caso di necessità, ERSAF affida al Fornitore i singoli contratti attuativi mediante lettera di affidamento nella forma di "ordine di servizio", che si intende affidato al suo ricevimento. Nel corso della validità dell'Accordo Quadro potranno essere effettuati più affidamenti successivi, anche nel medesimo anno solare, indicativamente in almeno tre contratti attuativi.

Gli ordinativi conterranno almeno le seguenti informazioni: descrizione dell'attività affidata con indicazione dei lotti di consegna e delle determinazioni analitiche; tempistica di esecuzione e modalità di consegna dei dati; importo del corrispettivo determinato applicando i prezzi unitari contrattuali (prezzo a base di gara di ciascun parametro ribassato della percentuale offerta) al numero di campioni e alle determinazioni effettivamente richieste; il CIG della procedura ed il CIG derivato; i riferimenti per la fatturazione.

Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ERSAF, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ERSAF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni individuate debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni. L'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Affidatario si obbliga a consentire ad ERSAF di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad ERSAF, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli contratti attuativi.

Articolo 7 – Consegna del servizio

I tempi di consegna sono stabiliti nei singoli contratti attuativi. È richiesta la consegna informale dei risultati (foglio dati editabile) entro e non oltre 30 giorni dalla presa in consegna dei campioni, ai fini della validazione da parte di ERSAF; solo a esito positivo l'Appaltatore procede alla consegna formale mediante Rapporti di Prova conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il servizio si considera espletato, con diritto alla liquidazione, solo a seguito di verifica positiva.

Articolo 8 – Corrispettivi e revisione prezzi

I corrispettivi dovuti al Fornitore sono determinati applicando il ribasso percentuale unico offerto ai prezzi unitari a base di gara di ciascun parametro, come risultanti dall'Allegato-Offerta. I prezzi unitari contrattuali sono comprensivi dei costi di preparazione dei campioni e delle eventuali ripetizioni e sono fissi e invariabili, fatta salva l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, si applica la clausola di revisione dei prezzi al verificarsi delle condizioni ivi previste, ove le variazioni superino la soglia di legge; la revisione non ha in ogni caso effetto sui corrispettivi delle prestazioni già eseguite.

Articolo 9 – Incompatibilità

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 10 – Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex legge 190/2012 e Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT"), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da ERSAF, pubblicato sul sito istituzionale della stessa (Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006 n. 30" (di seguito "Patto di Integrità"), e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Accordo Quadro comporta nei termini di cui al D.Lgs. 36/2023, la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, D. Lgs.36/2023 in caso di subappalto.

Articolo 12 – Penali

Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo del presente Accordo Quadro, in conformità all'art. 126, c.1 del Codice, come modificato ad opera dell'art. 45, comma1, lett. a) del D.Lgs n. 209/2024, in caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di esecuzione stabiliti, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera così come prevista nel Capitolato Generale.

L'importo massimo complessivo delle penali è pari al 10% del corrispettivo contrattuale (importo Contratto attuativo); è facoltà di ERSAF risolvere il contratto attuativo nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Accordo Quadro; in tal caso ERSAF, applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. ERSAF potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Qualora, le penali comminate ai sensi dei paragrafi precedenti ragguagliano un ammontare complessivo del 10% dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, ERSAF può procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ritenendo definitivamente la cauzione e/o applicando una penale equivalente, salvo sempre il risarcimento del danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali lascia impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Affidatario all'adempimento dell'obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.

Restano salve le ipotesi di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 13 – Contestazioni e Riserve

Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di iscrivere riserve nei confronti di ERSAF con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.

Le riserve che il Fornitore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore medesimo.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.

Articolo 14 – Garanzia definitiva

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha costituito, contestualmente alla stipula del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai successivi contratti attuativi, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, per un importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, salve le riduzioni e gli incrementi di legge. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui ERSAF si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del Committente

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del servizio, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP. In tal caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.122 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue. La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Resta inteso che ERSAF si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Articolo 16 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ERSAF dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione

dell'Accordo Quadro stesso. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per ERSAF, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto attuativo si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 – Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____. Trova applicazione l'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 18 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È previsto l'esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

Articolo 19 – Definizione delle controversie e foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ERSAF, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Con riferimento agli Ordinativi di fornitura (o Contratti attuativi), ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dall'Affidatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al Reg.to UE 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento dati personali è ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) di ERSAF è Luca Corbellini c/o Studio A.GI.COM. srl raggiungibile all'indirizzo mail: dpo@ersaf.lombardia.it.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui al capo III, artt. 12 - del GDPR, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. I predetti dati potranno essere comunicati: al personale di ERSAF interessato al presente procedimento; ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

Articolo 21 – Oneri fiscali e contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ERSAF per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 22 – Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo dei successivi punti, l'Accordo Quadro è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- f. sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- g. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h. penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- i. prestazioni sostanzialmente difformi da quanto richiesto;
- j. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificata, sospenda l'esecuzione dei servizi;
- k. grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l. grave inadempimento agli obblighi di cui al "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali".

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e ERSAF avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ERSAF al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È facoltà dell'Ente, - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, ERSAF, su segnalazione del Responsabile unico del Progetto e/o Direttore dell'esecuzione, accertasse che la esecuzione del Contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, la stessa ERSAF potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine ERSAF provvederà a notificare la risoluzione del Contratto.

La risoluzione sarà notificata all'Appaltatore mediante P.E.C. e nel termine di dieci giorni da tale notifica ERSAF procederà alla ricognizione e presa in consegna delle attività già eseguite.

Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio delle attività non potranno essere invocate dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni.

Articolo 23 – Clausole finali

Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Milano, _____

Per ERSAF

Il Fornitore
